

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debba applicare tale autorità, e a quali criteri quest'ultima sia vincolata, allorché decida se accordare o meno la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che l'autorità responsabile della concessione della menzionata deroga sia legittimato ovvero tenuto, nel valutare se concedere la deroga richiesta, a prendere in considerazione, inter alia, il fatto che i richiedenti la deroga intendano esercitare i loro diritti fondamentali (nella specie, il diritto ad un ricorso giurisdizionale), sebbene essa debba parimenti garantire che, con la concessione della deroga nella specie, non venga impedito il conseguimento dell'obiettivo della sanzione prevista e non si configuri un abuso della deroga (ad esempio, nel caso in cui le somme destinate a garantire il ricorso giurisdizionale risultassero manifestamente sproporzionate in relazione al livello dei servizi legali prestati).
- 4) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che una delle basi idonee a fornire una giustificazione per la mancata concessione della deroga prevista in tale disposizione possa essere la natura illegale dell'ottenimento dei fondi in relazione al cui uso la deroga stessa debba essere applicata.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134, pag. 1).

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l'11 giugno 2013 — X**

(Causa C-318/13)

(2013/C 233/06)

*Lingua processuale: il finlandese*

#### **Giudice del rinvio**

Korkein hallinto-oikeus

#### **Parti**

Ricorrente: X

#### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE (<sup>1</sup>) (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di [previdenza] sociale) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale sul cui fondamento si utilizza la differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne quale fattore attuariale per il calcolo di una prestazione sociale

legale in ragione di un infortunio sul lavoro, quando l'utilizzazione di tale fattore implica che l'indennizzo a tantum a titolo della suddetta prestazione è inferiore, allorché sia versato ad un uomo, rispetto all'indennizzo che percepirebbe una donna della medesima età ed in una situazione per il resto analoga.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel caso di specie sussista, quale presupposto della responsabilità di uno Stato membro, una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell'Unione, tenuto conto in particolare del fatto che:

— la Corte non si è espressamente pronunciata, nella sua giurisprudenza, sul punto se, ai fini della determinazione di prestazioni a titolo della previdenza sociale legale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE, si possano prendere in considerazione fattori attuariali fondati sul sesso;

— la Corte ha dichiarato, nella sentenza *Test-Achats* pronunciata in occasione della causa C-236/09, che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE (<sup>2</sup>) (direttiva che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura), il quale rendeva possibile la presa in considerazione di tali fattori, era invalido, ma ha fissato un periodo transitorio sino all'entrata in vigore dell'invalidità; e che

— il legislatore dell'Unione ha ammesso, nelle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (<sup>3</sup>) (direttiva riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), a determinate condizioni la presa in considerazione di fattori attuariali fondati sul sesso in occasione del calcolo delle prestazioni ai sensi delle stesse direttive, ragion per cui il legislatore nazionale ha supposto che i suddetti fattori potessero essere presi in considerazione anche nel settore della previdenza sociale legale di cui alla presente causa.

(<sup>1</sup>) GU L 6, pag. 24.

(<sup>2</sup>) GU L 373, pag. 37.

(<sup>3</sup>) GU L 204, pag. 23.

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 giugno 2013 — Marjan Noorzia**

(Causa C-338/13)

(2013/C 233/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### **Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Marjan Noorzia

Convenuta: Bundesministerin für Inneres

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa in base alla quale, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento, coniugi e partner registrati devono avere compiuto il ventunesimo anno di età già al momento della presentazione della domanda.

<sup>(1)</sup> GU L 251, pag. 12.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 21 giugno 2013 — bpost SA/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)**

(Causa C-340/13)

(2013/C 233/08)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour d'appel de Bruxelles

**Parti**

Ricorrente: bpost SA

Convenuto: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 12, quinto trattino, della direttiva 1997/67/CE <sup>(1)</sup>, come modificata dalle direttive 2002/39/CE <sup>(2)</sup> e 2008/06/CE <sup>(3)</sup>, debba essere interpretato nel senso che esso sancisce un obbligo di non discriminazione, segnatamente nei rapporti tra fornitore del servizio universale e intermediari, con riferimento agli sconti operativi concessi da detto fornitore, mentre gli sconti sulla base dei soli quantitativi restano soggetti all'applicazione dell'articolo 12, quarto trattino.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo sconto sulla base dei soli quantitativi risponda all'obbligo di non discriminazione previsto all'articolo 12, quarto trattino, quando la differenziazione tra i prezzi che esso comporta è fondata su un elemento oggettivo, tenuto conto del mercato geografico e dei servizi di riferimento, e non ha un effetto escludente o fidelizzante.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo sconto per quantitativi concesso all'intermediario violi il principio di non discriminazione sancito all'articolo 12, quinto trattino, quando la sua portata non è pari a quella dello sconto accordato a un mittente che deposita un numero di invii equivalente, ma è pari invece all'insieme degli sconti concessi a tutti i mittenti, per i quali l'intermediario ha raccolto gli invii, in funzione del numero di invii di ciascuno di essi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).